



CITTA' DI VIBO VALENTIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 157
del 11/09/2020

Oggetto:
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020

L'anno **duemilaventi**, addì **undici** del mese di **Settembre** alle ore 13:00 nella Residenza Municipale, previa convocazione da parte del Sindaco - Presidente, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

<i>COGNOME E NOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>PRESENZA</i>
1) LIMARDO MARIA	Sindaco	SI
2) PRIMERANO DOMENICO	Vice Sindaco	SI
3) PACIENZA GAETANO	Assessore	SI
4) NARDO MARIA	Assessore	SI
5) FALDUTO FRANCA	Assessore	SI
6) SCALAMOGNA PASQUALE	Assessore	SI
7) ROTINO DANIELA	Assessore	SI
8) BRUNI VINCENZO	Assessore	SI
9) RUSSO GIOVANNI	Assessore	SI
10) FALDUTO MICHELE	Assessore	SI

Presenti n. 10 Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune *DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA*.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Proposta di Deliberazione presentata dal Dirigente competente;
Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti dall'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.L.gs 18 Agosto 2000, n. 267, riportati in allegato all'originale del presente atto.

Richiamato l'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale stabilisce testualmente che:

“1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

Dato atto che questo ente si è avvalso della facoltà concessa dall'articolo 63 del d.Lgs. n. 446/1997 e ha sostituito la tassa di occupazione degli spazi e aree pubbliche con il canone a far data dal 1° gennaio 2019;

Rilevato che l'art. 1, commi 816-836, L. 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce dal 2021 il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Considerato che tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade;

Rilevato inoltre che l'art. 1, commi 837-847, L. 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce dal 2021 il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI;

Visto che l'art. 4, c. 3-quater, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 8, dispone:

“3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”

Preso atto, in particolare, che l'art. 1, c. 843, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone per il 2020 il divieto di aumentare le vigenti tariffe Cosap e Tosap, se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato;

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione delle relative tariffe per l'anno 2020;

Visto il “Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche”,

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 in data 24/03/1999 esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera di C.C. n. 52 del 30 luglio 2013 con la quale, a seguito di dissesto finanziario dichiarato con delibera di C.C. n. 39/2013, sono state aumentate per l'anno 2013 le tariffe Cosap nella misura massima prevista dagli art. 44,45,47 e 48 del D. Lgs 507/93, così come disposto con delibera di Giunta;

Vista la delibera di C.C. n. 22 del 23 aprile 2015 con la quale sono state rimodulate le tariffe all'interno delle fasce orarie istituite con Regolamento, mantenendo la tariffa giornaliera, nell'ambito delle singole categorie, nella misura massima prevista dal D.Lgs. 507/93;

Vista la delibera di C.C. n. 15 del 19 Aprile 2019, con la quale sono state approvate le tariffe per l'applicazione del canone di occupazione degli spazi e aree pubbliche con decorrenza 1° gennaio 2019;

Richiamata la delibera di C.C. n. 16 del 05 agosto 2019 con la quale è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (art. 243- bis, d.lgs. n. 267/2000);

Verificato che, sulla base delle attuali tariffe, il gettito del canone di occupazione degli spazi e aree pubbliche per l'anno 2020 è quantificato in € 223.303.00;

Ritenuto di confermare le tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dell'anno precedente, così come risulta dal prospetto che si allega al presente provvedimento;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto lo Statuto comunale;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le tariffe del canone per l'occupazione permanente e temporanea di spazi e aree pubbliche per l'anno 2020 così come riportate nella tabella che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di stimare in € 223.303.00 il gettito del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2020, derivante dall'applicazione delle tariffe sopra determinate.

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Data 13/08/2020 <i>Il Responsabile</i> <i>f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA</i>
--	--

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile Data 14/08/2020 <i>Il Responsabile</i> <i>f.to DR. DOMENICO LIBERO. SCUGLIA</i>
--	---

Letto e Sottoscritto

IL Sindaco
F.to AVV MARIA LIMARDO

Il Segretario
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.

Vibo Valentia, li

Il Segretario
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La presente deliberazione

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Sarà esecutiva in data 11/09/2020, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Vibo Valentia li, 11/09/2020

Il Segretario
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA